

BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 10 – GIUGNO 2015

Gentili Lettori,

grati per i continui riscontri assai positivi riservati al ns. Bollettino informativo (che potrete rinvenire sin dal numero 0 nel sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino - www.aivv.it -, con un utile motore di ricerca tematica), anche da parte di Enti Istituzionali, torniamo questo mese su recenti modifiche al sistema vinicolo, a contenuto eminentemente pratico-operativo, con un approfondimento su due importanti aspetti normativi comportanti nuovi adempimenti a carico del settore.

A IL NUOVO REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI AL VIA.

Il 09.04.2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i due **Regolamenti della Commissione Europea (UE) n. 560/2015** e **(UE) n. 561/2015** (*All. 1 e 2*) che stabiliscono norme sul nuovo regime di autorizzazioni per gli impianti viticoli, al fine di consentire al sistema di divenire operativo dal 1° gennaio 2016 (come previsto dal Regolamento n. 1308/2013 già diffusamente trattato al bollettino n. 2 di ottobre 2014).

Ecco cosa prevedono in estrema sintesi i due atti attuativi, e quali margini lasciano all'autonomia nazionale.

Regolamento di Esecuzione (Ue) 561/2015: specifica le procedure per la concessione delle autorizzazioni, prevedendo modalità e tempi ai quali gli Stati membri dovranno conformarsi per rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti/reimpianti/impianti a seguito di conversione di un diritto, secondo il seguente calendario annuale:

15 settembre 2015	Gli interessati possono far richiesta di conversione da diritto ad autorizzazione
1 marzo 2016	Lo Stato membro decide se limitare la superficie totale disponibile in un anno (<1%) Assegnazione delle autorizzazione attraverso criteri di priorità o "pro-rata"
1 maggio 2016	Apertura del bando per assegnazione di nuove autorizzazioni per almeno 1 mese
1 agosto 2016	Concessione materiale delle autorizzazioni ai richiedenti le cui domande sono state ritenute ammissibili
1 ottobre 2016	Assegnazione delle autorizzazioni rifiutate dai produttori ai quali è stato attribuito meno del 50% della superficie richiesta
Sempre	Richiesta per autorizzazione al reimpianto: l'autorizzazione è rilasciata entro tre mesi

Entro il **1° marzo** di ogni anno, lo Stato membro dovrà, quindi, effettuare le decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti e sui criteri per il loro rilascio:

- a) limitare o meno la superficie totale disponibile in un anno (1% della superficie vitata totale), ovvero limitare il rilascio per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a DOP, a IGP, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;
- b) applicare o meno eventuali criteri di ammissibilità e priorità, ovvero decidere di assegnare gli ettari su base proporzionale. Lo Stato potrà, altresì, decidere di assegnare parte del potenziale su base proporzionale e parte secondo criteri di priorità e, inoltre, ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità selezionati.

In caso di mancate limitazioni, le autorizzazioni saranno distribuite per l'intero plafond dell'1% (circa 6.400 ettari l'anno) e su base proporzionale a tutti i richiedenti in base alla superficie per cui hanno presentato domanda.

L'assegnazione delle autorizzazioni su base proporzionale o secondo criteri di priorità dovrà essere effettuata a livello nazionale.

Il testo del Regolamento lascia, pertanto, intendere che il bando per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni dovrà essere pubblicato dall'amministrazione centrale dello Stato membro. In occasione di più incontri con i funzionari della DG Agri, la Commissione ha, inoltre, chiarito che le amministrazioni locali – Regioni e Province Autonome – svolgeranno una funzione di supporto all'esame e valutazione delle domande. Le Regioni potranno, infine, ponderare il peso degli eventuali criteri di priorità, decisi a livello nazionale.

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Entro il **1° maggio** di ogni anno, i produttori potranno presentare le domande per nuove autorizzazioni, per un periodo non inferiore a un mese.

Se le domande presentate dai produttori non supereranno la superficie messa a disposizione, l'amministrazione rilascerà le autorizzazioni per la totalità del plafond. In caso contrario, la stessa procederà all'assegnazione mediante criteri di priorità, ovvero su base proporzionale.

Le autorizzazioni saranno concesse ai richiedenti selezionati entro il **1° agosto**.

Il richiedente potrà rifiutare l'autorizzazione entro un mese dal rilascio qualora la superficie assegnatagli corrisponda a meno del 50% della superficie richiesta.

Il totale delle superfici rifiutate dai richiedenti potranno essere messe a disposizione dallo Stato membro nella stessa campagna viticola o in quella successiva.

Rilascio delle autorizzazioni per reimpianti.

Le domande di autorizzazioni per reimpianti potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazioni per reimpianti possano essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

Ai produttori potrà essere richiesto di precisare nella domanda la dimensione e l'ubicazione specifica della superficie per la quale è stata chiesta l'autorizzazione.

A norma dell'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione al reimpianto è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata effettuata l'estirpazione: in tal senso, le aziende che detengono superfici in diversi ambiti territoriali, potranno esercitare l'autorizzazione al

reimpianto su una parcella diversa rispetto a quella dove è avvenuto l'estirpo, a condizione che l'operazione sia effettuata nella medesima azienda.

Eventuali **restrizioni al rilascio di autorizzazioni per reimpianti** potranno essere previste qualora lo Stato membro abbia deciso di limitare la concessione del suo plafond nazionale alle zone ammissibili per la produzione di vini a DOP o a IGP.

Rilascio delle autorizzazioni a seguito di richiesta di conversione di un diritto di impianto o reimpianto:

i produttori potranno presentare le richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazione in qualsiasi momento a decorrere dal 15 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2020. Le autorizzazioni saranno concesse automaticamente, non oltre tre mesi a partire dalla presentazione della richiesta stessa.

Quanto, infine, alla **modifica della superficie specifica** per cui è concessa l'autorizzazione, gli Stati membri potranno decidere che, in casi debitamente giustificati e su istanza del richiedente, un impianto possa essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa da quella superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione.

Regolamento delegato n. 560/2015.

L'atto delegato disciplina gli impianti vitati che non necessitano di un'autorizzazione (impianti destinati a sperimentazione, coltura di piante madri per marze, consumo familiare) e i **criteri di ammissibilità e priorità** che gli Stati membri possono applicare **per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.**

In particolare, il Regolamento definisce l'utilizzo dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire l'uniformità delle loro condizioni di attuazione all'interno dell'Unione Europea.

I criteri di ammissibilità e priorità definiti dal Regolamento OCM unica sono:

Criteri di ammissibilità:

- a) il richiedente deve detenere una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;
- b) il richiedente deve possedere sufficienti capacità e competenze professionali;
- c) la domanda non deve porre un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

Criteri di priorità sono riconosciuti a :

- a) Produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
- b) Superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;
- c) Superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;
- d) Superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) Sostenibilità dei progetti di sviluppo o dei reimpianti in base ad una valutazione economica;
- f) Le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello di azienda e regionale;
- g) Progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h) Superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie

La Commissione ha inoltre definito ulteriori **tre criteri**:

- 1) un nuovo criterio di **ammissibilità** relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle DOP e IGP
- 2) un nuovo criterio di **priorità** a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende
- 3) un nuovo criterio di **priorità** a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro a fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati nel contesto del terrorismo e di altri tipi di criminalità.

Il Regolamento, infine, prevede le sanzioni pecuniarie per i produttori in possesso di impianti non autorizzati. Tali sanzioni sono comprese da un minimo di 6.000 euro per ettaro, a un massimo di 20.000 euro per ettaro.

Benché precedente l'emanazione di dette normative, nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015 è stato pubblicato il Decreto 19 febbraio 2015 (All. 3), che ha previsto alcune modifiche alla disciplina nazionale in materia di diritti di reimpianto e le prime misure relative all'entrata in vigore del nuovo sistema autorizzativo di nuove superfici vitate, quali:

1) il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazione dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015: tale termine è fissato al 31 dicembre 2020.

2) Qualora i diritti di impianto non siano stati utilizzati entro il 31/12/2015, il produttore potrà far richiesta di conversione in autorizzazione. L'autorizzazione avrà la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scadrà al più tardi il 31 dicembre 2023.

3) E' abrogato il comma 6, lettera b), dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 con il quale le Regioni e le Province autonome potevano limitare l'esercizio del diritto di reimpianto nell'ambito del loro territorio. **Tale intervento consentirà a coloro che sono attualmente in possesso di un diritto di reimpianto valido, di poterlo commercializzare su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2015.** Scaduto tale termine, ed entrato in vigore il nuovo sistema autorizzativo, i diritti di reimpianto ancora validi, non potranno più essere commercializzati.

Tale ultimo intervento era, del resto, già stato anticipato dall'iniziativa ministeriale del 19.02.15 (cfr. All. 3 al Bollettino n. 6) con cui, nonostante la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e sotto la spinta delle regioni con aree e aziende in forte espansione, si autorizzava il decreto sulla trasferibilità dei diritti di impianto, abrogando la possibilità (adottata praticamente da tutte le regioni) di limitare l'esercizio del diritto «ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticole di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili».

Veneto: una regione certamente interessata allo sfruttamento del suo pieno potenziale è il Veneto dove, come si è già detto (cfr. Bollettino n. 9), con la delibera n. 441 del 31 marzo 2015 la Giunta Regionale ha aperto all'assegnazione di diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale per **455,71 ettari destinati al potenziamento delle aziende viticole e 20 ettari destinati alla realizzazione di vigneti atti alla produzione di marze.**

Nella stessa delibera, la Giunta ha anche modificato la regolamentazione dei diritti di reimpianto, in particolare decretando:

[...]

10. di stabilire, sempre per le motivazioni esposte in premessa, che:

– coloro che hanno acquistato diritti di reimpianto e che a causa di problematiche organizzative aziendali non sono più in grado di realizzare gli impianti delle viti, possono cedere i predetti titoli ad altri conduttori;

– il punto 7. della deliberazione n. 2257/2003 è così modificato e sostituito integralmente:
“7. Di stabilire che, nel trasferimento dei diritti di reimpianto:

a) non si applica alcun coefficiente di riduzione

• se il trasferimento avviene all'interno della Regione Veneto oppure

• se il diritto di reimpianto è stato rilasciato in forza della normativa previgente;

b) si applica invece una riduzione della superficie qualora il diritto provenga da fuori Regione nella misura del 10%, se il diritto oggetto del trasferimento ha origine dall'estirpazione di una superficie non irrigua e sarà utilizzato per realizzare un vigneto irriguo.”;

11. di modificare l'allegato A della deliberazione n. 108 del 1° febbraio 2011, con riferimento al capitolo Livelli del sostegno per ettaro e più precisamente la frase in coda alla tabella, come segue, al fine di rimediare al refuso causato dalla omissione del riferimento della DOC “Colli Euganei” Serprino:

“(1) premi riferiti a superfici che al termine dei lavori saranno coltivate con le varietà diverse dal Glera o superfici coltivate a Glera ma incluse nelle aree di produzione delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli Asolani-Prosecco o “Asolo-Prosecco e DOC “Colli Euganei” Serprino;”

12. di autorizzare AVEPA, in relazione a quanto evidenziato in premessa, a consentire a coloro che devono concludere i lavori di cui alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” entro il 31 luglio 2015 e non dispongono di idoneo materiale di moltiplicazione vegetativa della vite di prorogare la conclusione dei predetti lavori di una campagna.”

Spagna

A seguito dei citati Regolamenti attuativi (UE nn. 560/2015 e 561/2015), anche il Ministero dell'agricoltura spagnolo ha diffuso una seconda bozza di *Real Decreto* (cfr.all.4) che disciplina, in ambito nazionale, l'implementazione del nuovo sistema autorizzativo dal 1 gennaio 2016.

Conseguentemente, il nuovo progetto di legge prevede:

- **Criteri di ammissibilità delle domande:** il richiedente deve essere in possesso di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione
- **Periodo per presentare le domande:** le richieste per nuove autorizzazioni dovranno essere presentate dal 1° marzo al 15 aprile di ogni anno.
- **Criteri di priorità:** due sono i criteri di priorità individuati dalle autorità spagnole:
 - 1) Giovani/nuovi entranti
 - 2) Operatori che non siano in possesso di impianti illegali
- **Modalità di assegnazione delle autorizzazioni:** nel caso in cui le domande nell'arco di un anno superino la disponibilità, per le domande alle quali sarà assegnato lo stesso punteggio, si procederà con un'assegnazione proporzionale rispetto alla richiesta.

Spunti critici => La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del

2008 dell'organizzazione del mercato del vino, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato.

Tuttavia, le prospettive di un progressivo, seppur selettivo, aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo, in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole.

Di qui la necessità, sentita a livello comunitario, che **l'aumento dei nuovi impianti viticoli venga strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia, individuato nel sistema delle autorizzazioni.**

Tuttavia, quello delle autorizzazioni è un sistema avvertito dal mondo delle imprese, specie le più dinamiche, come pericolosamente rigido, sia nella gestione dei momenti di crisi, sia nel favorire i momenti espansivi del ciclo economico del settore vitivinicolo, in quanto:

- permette l'incremento di superfici (1% o addirittura inferiore in caso di scelta restrittiva da parte dello Stato), ma non consente di concentrare selettivamente le autorizzazioni là dove servono e in tempi rapidi;
- a differenza dei diritti, non consente l'immediato trasferimento di ettari da zone in crisi a zone in espansione, penalizzando di fatto entrambe (un fenomeno come quello del Prosecco, che ha drenato diritti di reimpianto per 4.000 ettari in 4 anni, non sarebbe più replicabile nelle modalità e nei tempi che lo hanno caratterizzato);
- non garantisce a regioni, zone, aziende che hanno la possibilità di crescere la certezza di avere le risorse per farlo in tempi e quantità sufficienti allo scopo prefisso.
- non avendo meccanismi di "travaso" tra produttori o "riserve" dove far confluire le autorizzazioni non esercitate a seguito di espianto, non mette al riparo da dinamiche di crisi del sistema produttivo che portino a massicci abbandoni, come verificatisi negli anni recenti;
- un saldo negativo tra espianti e nuovi impianti si ripercuote sull'1% della dotazione complessiva di autorizzazioni disponibile l'anno seguente, attivando una sorta di meccanismo involutivo del patrimonio vitato nazionale da cui sembra difficile uscire.

B LE DICHIARAZIONI ANNUALI E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA

Sentite e accolte in parte le osservazioni espresse dalle organizzazioni professionali sulle precedenti bozze, il Ministero delle Politiche Agricole ha modificato la bozza di decreto relativo alle nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni vitivinicole (All. 5).

Sono stati modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni, fissando:

- al 15 novembre di ogni anno il termine ultimo per le dichiarazioni di vendemmia (raccolta uve);
- al 15 gennaio di ogni anno quello delle dichiarazioni di produzione (vino e prodotti a monte del vino), con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.

Le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni, verranno stabilite nella circolare AGEA coordinamento successiva alla emanazione del decreto.

Per ora quest'ultimo prevede che:

- Le dichiarazioni sono presentate telematicamente
- I produttori che utilizzano esclusivamente uve proprie compilano le dichiarazioni di produzione contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 30 ottobre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre.
- Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uva:
 - a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma;
 - b) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e cedono la totalità delle uve di propria produzione ad una cantina cooperativa o ad una associazione.

Questi sono altresì esonerati anche dalla dichiarazione di produzione, unitamente ai produttori che mediante vinificazione dei prodotti acquistati, ottengono (o si riservano dopo la cessione ad una cantina), un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, non commercializzato in qualsiasi forma.

A decorrere dalla campagna 2015/2016 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni contemplate nel decreto, sono quelli riportati nell'allegato 2.

C NEWS VITIVINICOLE

Etichettatura: la dicitura “prodotto e imbottigliato”

I termini “*prodotto da*” o “*produttore*” sono espressamente previsti dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 607/2009 per chi effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve o di vino in vino spumante.

Il D.M. 13 agosto 2012 (*All. 6*) definisce i termini che possono essere utilizzati in etichettatura e le relative condizioni d'uso (art. 3), in particolare le espressioni che possono essere utilizzate, solo per vini Dop/Igp, per completare il nome dell'imbottigliatore (lett. a) e b).

L'articolo, alla lettera c), prevede anche la possibilità che le espressioni di cui sopra possano essere completate dalla dicitura «*integralmente prodotto*», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.

Il secondo comma, poi, consente “*l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli a DOP e a IGP di una delle seguenti espressioni che si riferiscono all'attività agricola dell'imbottigliatore:*

- “*imbottigliato dall'azienda agricola ...*”;
- “*imbottigliato dal viticoltore ...*”;
- “*imbottigliato dall'associazione dei produttori ...*”;

o altre espressioni equivalenti, purché lo stesso imbottigliatore sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.”

La normativa nazionale non disciplina, quindi, l'uso del termine “prodotto” che, usato da solo, è riservato ai produttori/elaboratori di spumanti, ma che in aggiunta al termine

“imbottigliato da”, secondo una recentissima e innovativa interpretazione, rientra nell’ambito delle informazioni facoltative libere che possono essere utilizzate nel rispetto degli articoli 7 e 36 del Regolamento n. 1169/11, poiché fornisce un’informazione aggiuntiva al consumatore, diversa dall’espressione “integralmente prodotto”, ma comunque utilizzabile come di seguito specificato.

Con una recente nota interpretativa sull’argomento, il Ministero ha infatti confermato che l’uso del termine “prodotto” è consentito, come completamento dell’indicazione dell’imbottigliatore, per il **solo imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile** (cioè, nel caso in cui la produzione aziendale rispetti il concetto della prevalenza tra uve di propria produzione e uve acquistate).

Inoltre, l’indicazione “prodotto e imbottigliato da” può essere utilizzata anche per i prodotti vitivinicoli **senza DOP/IGP**, conformemente e limitatamente alle condizioni di cui al predetto art. 3, comma 2, del D.M. 13.08.2012 e ss.mm.

Nelle situazioni aziendali, si possono quindi verificare le seguenti casistiche:

- produzione del vino da parte dell’imbottigliatore (imprenditore agricolo) che trasforma uve proprie insieme a uve acquistate da terzi (rispettando la prevalenza): in questo caso è consentita la dicitura **“prodotto e imbottigliato da”**;
- produzione del vino da parte dell’imbottigliatore (imprenditore agricolo) che trasforma uve proprie insieme a uve acquistate da terzi con prevalenza di queste ultime: in questo caso è consentita la dicitura **“vinificato e imbottigliato da”**;
- produzione del vino da parte dell’imbottigliatore (imprenditore agricolo) che trasforma solo uve acquistate da terzi: anche in questo caso è consentita la dicitura **“vinificato e imbottigliato da”**;
- produzione del vino da parte dell’imbottigliatore non imprenditore agricolo che vinifica uve proprie insieme a uve acquistate da terzi o solo uve acquistate da terzi. In questo caso è consentita la dicitura **“vinificato e imbottigliato da”**.

In conclusione, il termine “prodotto” in aggiunta all’espressione “imbottigliato da” può essere utilizzato da chi è imprenditore agricolo solo se vi sia la prevalenza, nella vinificazione, delle uve di propria produzione.

Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole (RUCI)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto che la **Conferenza Unificata** ha approvato il D.M. che istituisce il Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole, previsto da Campolibero con il più volte ribadito scopo di evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende e rendere più efficiente il lavoro degli organismi che svolgono le verifiche.

Di seguito una scheda illustrativa delle principali novità.

Il **RUCI** è uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per effettuare i controlli di propria competenza e per una più razionale programmazione degli stessi, ferma restando l’attuazione dei controlli straordinari ed urgenti. Questo archivio informatico contiene per ogni controllo: data; anno di riferimento; ente competente; ente esecutore; nominativo del controllore; impresa agricola controllata; settore; tipologia; documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali; esiti; estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

Nel RUCI affluiscono i **dati** concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.

Registri unici di controllo istituiti dalle **regioni e RUCI nazionale** condividono le informazioni in maniera costante e con stretto **coordinamento**.

In sintesi, il pubblico funzionario che intende effettuare una nuova ispezione, verificherà prima attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedenti, al fine di evitare sovrapposizioni e di intralciare l'esercizio dell'attività d'impresa.

Assicurazione raccolto uva da vino

Con circolare Agea n. 26 dell'8 maggio 2015 e successiva proroga (*All. 7 e 7 bis*) sono state emanate le istruzioni applicative generali per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17, Gestione dei Rischi, Sottomisura 17.1 (Assicurazione del raccolto): la misura interessa, ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013, anche l'assicurazione del raccolto dell'uva da vino.

Nel successivo Avviso Pubblico del 7 maggio 2015 e ss.mm.ii. erano stabiliti i criteri di ammissibilità soggettivi e oggettivi e le operazioni che accedono alla misura, e si precisa che:

“La manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della citata Domanda di sostegno, a valere sulle polizze sottoscritte a partire dal 1° novembre 2014 e fino alla data di pubblicazione del bando per la presentazione della medesima Domanda, che avverrà successivamente alla definizione del negoziato in corso con la Commissione europea per l'approvazione del Programma. In ogni caso le polizze assicurative dovranno essere ancora in corso di validità alla data della sottoscrizione della manifestazione di interesse. Per le polizze che saranno sottoscritte dopo la predetta data di pubblicazione del bando, invece, non sarà necessario avere presentato una manifestazione d'interesse ai sensi del presente avviso.”

Il termine per le dichiarazioni è stato ora **prorogato al 15.07.15**.

UE-USA: Rapporto Lange trattato sul commercio e investimenti (TTIP).

Il 28 maggio, la Commissione Commercio Internazionale (INTA) del Parlamento Europeo ha approvato il progetto di relazione sul TTIP del relatore Bernd Lange (S&D, Germania). Trattasi di un'iniziativa estremamente importante poiché rappresenta una sorta di guida politica che la Commissione non potrà disattendere nel proseguimento dei negoziati con gli Stati Uniti, e che costituisce per gli imprenditori europei di settore uno strumento fondamentale di accesso a quel fondamentale mercato. Il rapporto Lange prevede, oltre al resto, la **creazione di una Corte Internazionale degli Investimenti**, in alternativa al tanto dibattuto meccanismo dell'ISDS (Investor State Dispute Settlement), al fine di risolvere le controversie tra investitori e Stati in maniera chiara e trasparente. Si chiede inoltre alla Commissione di assicurare la trasparenza, garantendo l'accesso ai documenti dei negoziati; di escludere i servizi pubblici dalle materie dei negoziati; **di non abbassare il livello degli standard europei, soprattutto relativamente alla sicurezza degli alimenti, alla salute degli animali, alla protezione dei lavoratori e dell'ambiente e in materia di protezione dei dati personali; di tenere conto delle PMI**; di salvaguardare la piena autonomia e sovranità degli Stati e di assicurare un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale, **incluso un pieno riconoscimento del sistema europeo delle Indicazioni**

Geografiche degli alimenti e dell'Indicazione di Origine dei prodotti. Il Parlamento sarà chiamato a votare il rapporto in sessione plenaria.

Ringrazio a nome di tutto lo staff, per la cortese attenzione, e arrivederci al prossimo numero di luglio, ultimo prima della pausa estiva.

Danilo RIPONTI